



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 30-03-2017**

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP). APPROVAZIONE MODIFICA.**

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 21:05, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

PIERMATTEI ROSA	P	PAOLONI PAOLO	A
BIANCONI VANNA	P	PIERANDREI PIER DOMENICO	P
MESCHINI GIOVANNI	P	GRANATA SANDRO	P
FATTOBENE FRANCESCO	P	PANICARI MASSIMO	P
ANTOGNOZZI TARCISIO	P	LAMPA GABRIELA	P
CHIRIELLI SILVIA	P	CRUCIANI PIETRO	P
BIANCHI SARA CLORINDA	P	BORIONI FRANCESCO	P
ORLANDANI JACOPO	P	BOMPADRE MAURO	P
PEZZANESI MICHELA	P		

Assegnati n. 17. In carica n. 17. Assenti n. 1. Presenti n. 16.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti gli Assessori non Consiglieri:

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott. SCUDERINI
VENANZIO

Assume la presidenza il Sig. GRANATA SANDRO, PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

CHIRIELLI SILVIA
PEZZANESI MICHELA
LAMPA GABRIELA



Gli interventi che si susseguono durante l'esame dell'argomento sono riportati integralmente nel verbale di seduta che verrà inserito agli atti del presente punto all'ordine del giorno.

OMISSIS

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'atto commissariale n. 27 del 29/4/1994 - CO.RE.CO. n.2776/2 del 26/5/1994 - con cui veniva approvato il Regolamento e relative tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al D. Leg.vo 15/11/1993 n. 507/93 e successive modificazioni;

Visto che nel corso degli anni sono state apportate, con successive proprie deliberazioni, varie modifiche al regolamento di cui sopra;

Rilevato che il nostro Comune è stato particolarmente colpito dagli eventi sismici dei mesi di agosto ed ottobre 2016;

Visto che in seguito ai predetti eventi il patrimonio edilizio è stato fortemente danneggiato e che, chiusa la fase emergenziale, si darà quanto prima corso alla ricostruzione e/o ristrutturazione dei numerosi fabbricati distrutti o danneggiati;

Preso atto che i predetti fabbricati sono stati visionati e censiti dai numerosi tecnici inviati appositamente dalla protezione civile, e che successivamente sono stati oggetto di ordinanze sindacali attestanti le varie situazioni di precarietà degli stessi;

Ritenuto pertanto doveroso, come lo fu in occasione degli eventi sismici del Settembre 1997, esentare dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le occupazioni relative al ripristino, messa in sicurezza ristrutturazione e ricostruzione di fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016;

Atteso comunque che l'esenzione in esame possa essere concessa per un periodo limitato, e che, ragionevolmente, possa ritenersi sufficiente concederla fino al 31/12/2020;

Visto che per attuare quanto sopra necessita modificare il regolamento comunale e, in particolare, integrare l'art. 18 riguardante le esenzioni;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visto che l'art. 5 – comma 11 – del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha differito al 31/3/2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Visto il parere favorevole unanime espresso dalla 2° Commissione Consiliare nella seduta del 28.03.2017;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti con verbale n. 05 del 29.03.2017;

Visto il D. L.vo n. 507 del 15/11/1993, e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Il Presidente del Consiglio cede la parola all'Assessore Antognozzi per l'illustrazione del presente punto all'Ordine del Giorno;

Udito l'intervento, con annessa dichiarazione di voto, del Consigliere Panicari;

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri Borioni e Cruciani;

Sentito l'intervento di risposta dell'Assessore Antognozzi;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Consiglieri presenti e votanti n. 16

Con voti favorevoli n. 16

D E L I B E R A

- 1) Di stabilire che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 2) Di apportare la seguente modifica al regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche già approvato con atto commissariale n. 27 del 29/4/1994, e modificato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 24 del 27/4/2016:
ART. 18: ESENZIONI
Dopo il comma 1), aggiungere il comma 1 bis) come segue:
1 bis) Sono altresì esenti le occupazioni realizzate per interventi di ripristino, messa in sicurezza, ristrutturazione e ricostruzione di fabbricati oggetto di ordinanze sindacali in seguito agli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016. Le richieste dovranno essere corredate da idonea documentazione che ne legittimi l'esenzione. Tale esenzione, inoltre, avrà effetto per le richieste inoltrate entro il 31/12/2020.
- 3) Di approvare il testo del Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come rimodulato a seguito della variazione sopra indicata, che risulta allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 53 – comma 16 – della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il



regolamento ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso.

- 5) Di trasmettere il regolamento come sopra modificato, unitamente alla presente deliberazione, al Ministero delle Finanze e alla Società I.C.A. S.r.l. di La Spezia, concessionaria della gestione della tassa, per l'attuazione di quanto in esso contenuto.

Inoltre, il Consiglio Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con separata votazione;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Consiglieri presenti e votanti n. 16

Con voti favorevoli n. 16

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



**CLASSE IV
REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

- Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 29/4/1994 (CO.RE.CO. n. 2776/2 del 26/5/1994).
- Pubblicato all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, dal 22/6/1994 al 2/7/1994.
- Entrato in vigore dal 3/7/1994.
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26/2/1996 (esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. di Ancona in data 19/3/1996, prot. n. 5625/96) limitatamente agli artt. 1 (oggetto del regolamento), 13 (punto 2 ultimo comma), 18 (comma secondo punto c), 21, 14 (comma 1, primo e secondo capoverso), 14 (comma 5), 18 (esenzioni - occupazioni permanenti), 16 (4^ comma) e 12.
- Pubblicato all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, dall'11/4/1996 al 26/4/1996.
- Entrato in vigore dal 27/4/1996.
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 14.11.1997 (esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. di Ancona in data 26.11.1997, prot. n. 14746/97) limitatamente agli artt. 12 (ultimo comma relativo alla 1^ Categoria), 15 (punto h, comma 2), 18 (comma 2, punto a), e aggiunta dei punti e) ed f).
- Pubblicato all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, dal 15/12/1997 al 30.12.1997.
- Entrato in vigore dal 31.12.1997.
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20.03.2001 limitatamente agli artt. 16 (commi 2 e 3), 18 (aggiunta della lettera d) al comma "Occupazioni permanenti"), e all'Allegato "B" (punto 3.1.).
- Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 03.04.2001 al n. 959/2001.
- Pubblicato all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, dal 18.04.2001 al 03.05.2001.
- Entrato in vigore il 1^ gennaio 2001 ai sensi della Legge 23.12.2000, n. 388.



CLASSE IV
REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

* * * * *

Art. 1 : OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio e l'applicazione della relativa tassa, di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993, n.507, come modificato dal Decreto Legislativo 28/12/1993, n.566 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 : CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1) In conformità all'art.43 - comma 1 - del D. L.vo 15/11/1993, n.507 il Comune di San Severino Marche appartiene alla IV classe, avuto riguardo che la popolazione residente al 31/12/1992 ammonta a n.13.080 abitanti.

Art. 3 : SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1) La tassa é dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio di questo Comune. Nel caso che, oltre al predetto, dell'occupazione ne vengano a usufruire contemporaneamente anche altri soggetti, la tassa é dovuta con vincolo di solidarietà tra tutti coloro che beneficiano dell'occupazione stessa.

Art. 4 : OGGETTO DELLA TASSA

1) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei viali, nei corsi, nelle piazze, nei pubblici mercati e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, che, pertanto, insistono su beni di utilizzazione diretta della collettività .

2) Sono, parimenti, soggette alla tassa:

a) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, ivi compreso qualsiasi manufatto che abbia struttura e funzione analoghe a quelle relative ai manufatti esclusi dall'ambito dell'imposizione; detta esclusione opera per le tende solari poste a protezione dei manufatti medesimi, ma non é estesa anche alle tende aggettanti su aree di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali;

b) le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.

3) La tassa si applica, altresì , alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4) La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, come delimitato ai fini del codice della strada, in quanto la popolazione residente del Comune di San Severino Marche é superiore a diecimila abitanti.

5) Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, suscettibile, come tale, unicamente di rapporti di natura privatistica, o al demanio statale,



fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 4.

Art. 5 : OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE

1) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. La condizione necessaria e sufficiente per l'attribuzione alle occupazioni del carattere permanente é che la loro durata non sia, comunque, inferiore all'anno. L'occupazione permanente dell'area e dello spazio pubblico non é collegata necessariamente alla costruzione di un'opera visibile, ma può consistere nella semplice disponibilità dell'area o dello spazio medesimi o anche nel non permettere ad altri che, in qualche modo, se ne disponga;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 6 : PASSI CARRABILI ED ACCESSO AI FONDI

1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Sono parimenti considerati passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari o fondi, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli agli stessi.

2) La tassa non é dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando sono posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

3) Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 2 e tenuto conto delle esigenze di viabilità , può , previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività , non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

4) In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale é effettuata a spese del richiedente.

Art. 7 : CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1) E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione rilasciata dal Comune su richiesta dell'interessato. Essa non é necessaria per le occupazioni temporanee.

2) Nella concessione o autorizzazione rilasciata dal Comune sono indicate: le generalità del concessionario, la durata della occupazione, l'ubicazione e la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità .

3) E' fatta salva l'osservanza delle disposizioni contenute nel Capo II del D. L.vo 15/11/1993, n.507, nei regolamenti di polizia municipale e di edilizia e nel codice della strada, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4) Per le occupazioni temporanee la bolletta di pagamento della tassa ha valore anche di concessione, in essa sono indicati, oltre l'importo della tassa, gli elementi indicati al comma 2.

5) Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti



per la concessione temporanea dello spazio antistante il proprio esercizio.

6) Per l'occupazione da parte degli spettacoli viaggianti l'occupazione può essere consentita soltanto dopo che il richiedente abbia versato, a titolo di deposito, una somma pari a 10 giorni di tassa a garanzia degli eventuali danni che fossero arrecati alla proprietà comunale. Il deposito sarà restituito dopo la presentazione della quietanza dimostrante l'avvenuto pagamento della tassa per tutto il tempo che è durata l'occupazione e dopo che da parte dell'Ufficio di Polizia Urbana sia stato verificato che non sono stati arrecati danni alla proprietà comunale.

7) La concessione di occupazione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile, ne è vietata la subconcessione.

Art. 8 : MODALITA' PER LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE E PROCEDIMENTO

1) Chiunque intenda effettuare occupazione di spazi pubblici soggetta al presente Regolamento deve farne domanda su apposito modulo diretta al Sindaco da presentarsi all'ufficio incaricato e ottenere il relativo titolo abilitativo. Il modulo di domanda ed ogni sua eventuale modificazione sarà predisposto dal responsabile del procedimento.

2) Esso deve prevedere le indicazioni relative alle complete generalità del richiedente e del suo legale rappresentante, la indicazione del codice fiscale, l'ubicazione, la superficie, la durata, gli scopi dell'occupazione, la dichiarazione di accettazione del presente regolamento.

3) La richiesta deve essere presentata almeno entro 30 giorni antecedenti l'inizio previsto per le occupazioni permanenti e 10 giorni per le occupazioni temporanee.

4) Per le occupazioni permanenti la domanda deve essere corredata dai seguenti elaborati in quadruplice copia, sottoscritti dal richiedente:

a) planimetria in scala 1:500, ove va indicata l'area soggetta ad occupazione con indicate le dimensioni di essa ed un tratto stradale per un raggio di almeno 150 metri;

b) sezione in scala 1:100, perpendicolare all'asse stradale, delle opere da realizzare, con indicate le quote riferite al piano stradale in senso verticale ed all'asse stradale in senso orizzontale.

5) Entro 5 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, il responsabile del procedimento trasmette la copia di essa, corredata da una copia degli allegati, all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio di Polizia Urbana per i pareri di competenza sulla regolarità ai fini del Regolamento Edilizio, del Regolamento di Polizia Municipale e del Codice della Strada, detti uffici dovranno trasmettere i loro pareri, al responsabile del procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento.

6) Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione deve autonomamente presentare la istanza necessaria all'Ufficio Urbanistica del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia. In ogni caso non compete all'Ufficio incaricato del rilascio delle concessione per l'occupazione di suolo pubblico accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o autorizzazione edilizia, in guisa che le relative autorizzazioni o concessioni di occupazioni dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario, ma non involgono l'aspetto urbanistico.

Art. 9 : REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

1) Il Comune, nella persona del responsabile del servizio, può revocare la concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità .

2) Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art.7 della legge 7/8/1990, n.241 con assegnazione di un termine per le relative



osservazioni.

3) Per la revoca si acquisiscono gli stessi pareri previsti per il rilascio.

4) Il provvedimento di revoca dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota parte di tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione. Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa, al quale deve essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

Art. 10 : DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1) Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, nei 10 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- la omessa corresponsione della relativa tassa comunale oltre il termine di giorni 20 dalla sua scadenza.

2) La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge 7/8/1990, n.241, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.

3) Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto da pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.

4) Il provvedimento di decadenza non dà diritto al pagamento di alcuna indennità . Tale provvedimento dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota parte di tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione. Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa, al quale deve essere comunicata la intervenuta decadenza entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

Art. 11 : RIMOZIONE DELLE OPERE

1) In caso di revoca o di decadenza della concessione per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti l'occupazione e la rimessa in pristino, a perfetta regola d'arte, del piano stradale o suolo pubblico entro il termine assegnato nel provvedimento comunale.

2) Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere necessarie e ai materiali da rimuovere, ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, vi provvederà il Comune previa diffida al concessionario di adempiervi nell'ulteriore termine di giorni 10. Decorso infruttuosamente tale ultimo termine si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo sarà ritenuta abusiva ed il fatto comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge e l'assoggettamento al pagamento della tassa comunale.

Art. 12 : CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1) Ai fini della graduazione della tassa, in conformità all'art.42 - comma 3 - del decreto legislativo 15/11/1993, n.507, le strade, le piazze, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'art. 38 del predetto decreto sono classificate nelle seguenti categorie:

1^ CATEGORIA:

Via N. Sauro, Via Garibaldi, Piazza del Popolo e portici circostanti, Via Indivini fino all'incrocio



con Via Massarelli, Viale Bigioli, Viale Collio fino al Fiume Potenza, Via E. Rosa e portici laterali, Piazza Marconi, Via Gorgonero, Via V. da San Severino, Via G. Talpa, Via G. Ranaldi, Via L. Urbani, Via B. Eustachio, Viale B. Eustachio e portici laterali, Viale Europa, Via Settempeda, Viale della Resistenza, Via C. Battisti fino all'incrocio con Via Massarelli, Via Porta Orientale, Via XX Settembre fino all'incrocio con Via Porta Orientale compreso, Via Roma, Piazza Gramsci, Viale Matteotti, Giardino pubblico, Via San Sebastiano, Piazza Don Minzoni, Viale Mazzini fino all'incrocio con Via Bramante, Stadio e Pista di pattinaggio; ivi comprese le pertinenze delle predette strade, piazze e spazi pubblici, nonché le aree e gli spazi pubblici prospicienti le stesse.

Le seguenti vie e piazze: Via N. Sauro, Via Garibaldi, Piazza del Popolo e portici circostanti, Via Indivini fino all'incrocio con Via Massarelli, lato sud Viale Bigioli, Via E. Rosa da Piazza del Popolo fino all'incrocio con Viale Bigioli, Via B. Eustachio, Via C. Battisti, Via Porta Orientale fino all'arco Via Porta Orientale, ricomprese nella presente categoria, limitatamente alla occupazione di spazi per attività edile (voce 2.9 della tariffa), sono inserite, ai soli fini tariffari, nella successiva 2^a categoria;

2^a CATEGORIA:

Via Ponte S. Antonio limitatamente al tratto della S.S. 361 dall'incrocio della vecchia strada di Serripola a Via del Vallato, Via del Vallato, Via G.B. Caccialupi, Viale G. Collio dal fiume Potenza alla fine, Via G.C. Gentili, Piazzale A. Luzio, Via L. D'Alessandro, Via Salimbeni, Largo Margarucci, Largo S. Andrea, Piazzetta del Duomo, Via Massarelli, Via C. Battisti dall'incrocio con Via Massarelli alla fine, Via XX Settembre dall'incrocio con Via Porta Orientale alla fine, Via R. Sanzio, Via G. Leopardi, Via D. Alighieri, Via L. Da Vinci, Via G. Galilei, Viale Mazzini dall'incrocio con Via Bramante alla fine, Via San Michele fino al Cimitero urbano, Viale del Cimitero e area circostante il Cimitero stesso, Via A. di Piergiacomo, Via E. Mattei, Via G. Brodolini, Viale Varsavia, Via E. Divini, Via della Libertà, Via Padre G. Zampa, Loc. Glorioso limitatamente al tratto della S.S. 502 dall'incrocio con la S.S. 361 fino al complesso edilizio della Chiesa del Glorioso compreso, S.S. 361 dal Ponte dell'Intagliata fino al cartello segnaletico di delimitazione del centro abitato del Capoluogo; ivi comprese le pertinenze delle predette strade, piazze e spazi pubblici, nonché le aree e gli spazi pubblici prospicienti le stesse.

3^a CATEGORIA:

Tutte le rimanenti strade, viali, corsi, piazze e comunque beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ubicati nel perimetro del centro abitato del Capoluogo, come delimitato ai fini del codice della strada.

Tutti i centri abitati delle frazioni, come delimitati ai fini del codice della strada.

4^a CATEGORIA:

Tutto il rimanente territorio comunale non compreso nelle precedenti tre categorie.

2) La predetta classificazione è stata approvata, sentita la commissione edilizia, con deliberazione commissariale N. 24 del 7/4/1994.

Art. 13 : TEMPI DI OCCUPAZIONE

1) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Pertanto l'obbligazione tributaria è riferita a un periodo di disponibilità degli spazi e delle aree pubbliche non inferiore all'anno e la stessa, ancorché l'occupazione abbia inizio o termini nel corso dell'anno, non è suscettibile di frazionamento.

2) Per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in ciascuna delle due fasce orarie, in appresso specificate, in cui è stato suddiviso il giorno; pertanto la tariffa giornaliera viene distribuita nelle seguenti fasce:

- 1^a FASCIA ORARIA: dalle ore 7 alle ore 14, la misura di tariffa per le complessive 7 ore va determinata in ragione del 50% della misura di tariffa ordinaria giornaliera al mq.;
- 2^a FASCIA ORARIA: dalle ore 14 in poi, la misura di tariffa per le complessive 17 ore va



determinata in ragione del 50% della misura di tariffa ordinaria giornaliera al mq.

Per le sole occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, spettacoli viaggianti, non sono previste le due fasce orarie in cui è suddiviso il giorno e la tariffa si applica in base alle effettive ore di occupazione.

3) Per l'occupazione da parte degli spettacoli viaggianti l'obbligo del pagamento della tassa decorre dal giorno successivo a quello di arrivo di tutto o parte del materiale e cessa il giorno precedente a quello della partenza.

Art. 14 : INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A TASSA E MISURAZIONI DI RIFERIMENTO

1) La tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art.46 del D. L.vo 15/11/1993 n.507, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

2) Per le occupazioni di cui agli art.46 e 47 del sopra citato decreto la tassa é commisurata al chilometro lineare.

3) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

4) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

5) Per le occupazioni realizzate con passi carrabili, la superficie occupata é quella risultante dall'apertura dell'accesso misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

6) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq.9. L'eventuale superficie eccedente detto limite é calcolata in ragione del 10%.

7) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

8) Per le occupazioni temporanee con tende e simili, ove le stesse siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

9) La superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono di base del manufatto o dello spazio occupato; nel caso di occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie tassabile é quella determinata dal predetto poligono proiettato sul suolo.

Art. 15 : AUMENTI E RIDUZIONI

1) Le tariffe della tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sono aumentate del

del 20 % per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune.

2) Le tariffe della tassa per le occupazioni permanenti sono ridotte:

a) al 50 % per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;

b) al 50 % per le occupazioni con passi carrabili;



c) al 50 % per i passi cosiddetti a raso, richiesti dagli utenti, di cui all'art.6 - comma 3 - del presente regolamento;

d) al 10 % per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincolo di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

3) Le tariffe della tassa per le occupazioni temporanee sono ridotte:

a) al 50 % per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;

b) al 50 % per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

c) al 20 % per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;

d) al 50 % per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art.46 del D. L.vo 15/11/1993, n.507, aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi, delle condutture e impianti in genere destinati alla erogazione di pubblici servizi;

e) al 50 % per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;

f) al 20 % per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;

g) al 50 % per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni; per le sole occupazioni effettuate dai venditori ambulanti del mercato settimanale che operano in regime di convenzione, la riduzione è pari al 35%";

h) al 50 % per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente. Tale riduzione si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili.

4) Sulle misure di tariffa risultanti dall'applicazione delle percentuali di aumento stabilite dal comma 1 vanno computate, in quanto spettanti, le riduzioni previste per le specifiche fattispecie impositive.

5) Le riduzioni previste per le occupazioni permanenti al comma 2 - lettere a) e b) non sono cumulabili.

6) Parimenti non sono cumulabili le riduzioni previste per le occupazioni temporanee al comma 3 - lettere a) e b).

7) Qualora per la stessa occupazione competano più specie di riduzioni, queste sono cumulabili, ad eccezione dei casi di non cumulabilità espressamente previsti dal presente regolamento. Ciascuna percentuale di riduzione va calcolata sull'importo della tariffa risultante dall'applicazione della riduzione precedente spettante per la specifica fattispecie impositiva.

Art. 16 : OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.

DISCIPLINA E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1) Sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.

2) La tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa fissata in L. 1.500 per utenza, salvo eventuali modifiche determinate per legge.

L'ammontare complessivo della tassa dovuta non può comunque essere inferiore a L. 1.000.000.

3) Gli importi di cui al precedente comma 2 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

4) La tassa prevista dai precedenti commi è annuale e non è frazionabile, anche quando l'occupazione abbia avuto luogo soltanto per una parte dell'anno.



5) Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art.45 del D. L.vo 15/11/1993, n.507, é determinata e applicata in misura forfettaria sulla base delle misure previste nella tariffa.

Art. 17 : DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E TABACCHI

1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale é dovuta una tassa annuale sulla base delle misure previste nella tariffa. La tassa é unica annuale e non é frazionabile, anche quando l'occupazione abbia avuto luogo soltanto per una parte dell'anno.

2) La tassa di cui al comma precedente é dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione permanente con l'applicazione della normativa per essa prevista, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

3) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale é dovuta una tassa annuale sulla base delle misure previste nella tariffa. La tassa é unica annuale e non é frazionabile, anche quando l'occupazione abbia avuto luogo soltanto per una parte dell'anno.

Art. 18 : ESENZIONI

1) Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L.vo 15/11/1993, n.507.

1 bis) Sono altresì esenti le occupazioni realizzate per interventi di ripristino, messa in sicurezza, ristrutturazione e ricostruzione di fabbricati oggetto di ordinanze sindacali in seguito agli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016. Le richieste dovranno essere corredate da idonea documentazione che ne legittimi l'esenzione. Tale esenzione, inoltre, avrà effetto per le richieste inoltrate entro il 31/12/2020.

2) Inoltre sono esenti le seguenti occupazioni:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero organizzate da Enti e Associazioni non aventi fine di lucro, che abbiano ottenuto il patrocinio dell'iniziativa da parte della Giunta Municipale con espressa indicazione dell'esonero della tassa, per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di giorni 14;

b) sosta di caravans o roulotte per un periodo non superiore a giorni tre;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

e) occupazioni da parte di imprese appaltatrici del Comune, sempre che le stesse siano limitate nel tempo e nello spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori.



f) occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici;

b) i cornicioni, le grondaie del tetto, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, nonché i fari o globi illuminanti posti all'esterno dei negozi;

c) occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, ivi compresi i taxi, nelle aree pubbliche a ciò destinate;

d) occupazioni con fioriere e/o piante ornamentali all'esterno di abitazioni, purchè poste a filo del fabbricato ed in contenitori facilmente movibili, e non creino ostacolo od impedimento alla circolazione sia pedonale che veicolare, e, in ogni caso, ogni fioriera o pianta non abbia una dimensione superiore a mq. 1,00.

e) occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Art. 19 : RISCOSSIONE IN ABBONAMENTO

1) Qualora le occupazioni temporanee abbiano durata pari o superiore ad un mese o si verifichino con carattere ricorrente, la relativa tassa é riscossa in abbonamento, da rinnovare periodicamente per periodo inferiore all'anno, applicando la riduzione dell'art.15 - comma 3 - lettera i) del presente regolamento.

2) Al momento dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, il contribuente deve sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o a rate trimestrali anticipate.

3) Non é consentita la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella richiesta ed autorizzata.

Art. 20 : AFFRANCAZIONE

1) La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili, di cui all'art.6 del presente regolamento, può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un somma pari a venti annualità del tributo.

Art. 21 : SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Per le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento si applicano le soprattasse e gli interessi previsti dall'art. 53 del D. Lg.vo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22 : DISPOSIZIONI FINALI

1) Sono abrogate tutte le disposizioni in materia contrarie o incompatibili con il presente regolamento, che avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. E' abrogato il regolamento della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.23/16 del 17/11/1962.

2) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme di legge e alle disposizioni ministeriali vigenti in materia, al Capo II del decreto legislativo 15/11/1993, n.507, come modificato dal decreto legislativo 28/12/1993, n.566, con particolare riguardo ai seguenti articoli e per l'oggetto come a fianco di ciascuno indicato:



Art. 50 : Denuncia e versamento della tassa;

Art. 51 : Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa;

Art. 52 : Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa;

Art. 53 : Sanzioni;

Art. 54 : Funzionario responsabile;

Art. 55 : Abrogazioni;

Art. 56 : Disposizioni transitorie e finali;

Art. 57 : Vigilanza.

* * * * *



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PIERETTI CRISTINA

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PIERETTI CRISTINA

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to GRANATA SANDRO

Il Segretario Generale
F.to SCUDERINI VENANZIO

li 28-04-17

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Funzionario
F.to TAPANELLI PIETRO

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
TAPANELLI PIETRO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 28-04-17 al 12-05-17 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 13-05-17

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to _____